

INTRODUZIONE

Con la dizione “procedura penale inglese”, si intende quella vigente in Inghilterra, Galles ed una parte dell’Irlanda del Nord.

In queste tre Nazioni, vige un sistema penalprocessuale retto da principi generali concernenti la prova che si contraddistinguono per la loro particolare configurazione, se paragonati a quelli degli altri Stati continentali. Tale peculiarità rispecchia la tradizione anglosassone di maggiore rigore in tema di prove, propria dei paesi di Common Law , di cui il Regno Unito , insieme agli Stati Uniti d’America, è parte integrante.

Nel proseguo della trattazione , si cercheranno di inquadrare i singoli principi antescritti, anche nel contesto dei diversi stati e gradi processuali.

DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DI COLPEVOLEZZA

Il principio secondo cui vi deve essere un rapporto di necessarietà tra il riconoscimento della responsabilità penale dell'accusato e il suo accertamento mediante prove, assume un rilievo diverso nei diversi momenti processuali in cui l'imputato ammette l'addebito.

La dichiarazione di colpevolezza ("guilty plea") esclude il passaggio alla fase dell'acquisizione probatoria e valutazione delle prove, essendo il giudice obbligato all'irrogazione automatica della pena ritenuta congrua nei confronti del reo confesso, senza la celebrazione del giudizio.

Anche nei casi in cui l'imputato "pleads guilty", nulla in realtà vieta che il giudice lo consigli di discolparsi, ma ciò avviene assai di rado.

In Inghilterra, il sistema del "guilty plea" evita al giudice l'istruzione dibattimentale e le relative acquisizioni probatorie.

In una logica dell'amministrazione del processo, a ragione definita "manageriale" per la realizzazione di interessi comuni allo Stato, alla difesa, all'accusa e al giudice, per decongestionare il dibattimento, sono previsti diversi incentivi per incoraggiare gli imputati alla dichiarazione di colpevolezza: dalla derubricazione del reato prevedendo fattispecie meno gravi (es: attentato al pudore in luogo dell'incriminazione per stupro), alla riduzione della sanzione (sentence discount).

Si evitano così lunghe deposizioni testimoniali, onerose e defatiganti, in favore della tutela dei testi e dell'economia delle risorse della giustizia.

Le trattative sulle imputazioni tra il rappresentante della pubblica accusa e il difensore dell'imputato (charge bargaining), sono informali, nel rigoroso rispetto della deontologia, per favorire un accordo utile senza l'interferenza giurisdizionale se non nel successivo momento della decisione.

Il giudice neutrale, arbitro, in posizione di equidistanza dalle parti e terzietà non deve essere implicato nelle trattative, non vigendo ufficialmente l'istituto del "plea bargaining", seppure alcune correnti vorrebbero introdurlo per controllare la prassi, facendola emergere in superficie, per evitare il più possibile con il "sentence bargaining" i guasti connessi ad un possibile "miscarriage of justice" identificabile in quelle forme di pressioni e abusi causa di inevitabili problemi morali e sociali. Non è raro il caso, infatti, in cui l'imputato si dichiara colpevole contro la realtà dei fatti ("obtorto collo").

Il fondamento logico dei requisiti della confessione, si giustifica in presenza di un'autentica ammissione di riferibilità a sé del fatto storico, resa nel corso di un interrogatorio e successivamente a un formale (e chiaro) atto di contestazione nel merito, dovendosi escludere rilevanza a dichiarazioni spontanee e informali audizioni, attribuendo significatività alla costanza della confessione, alla rilevanza d'una possibile ritrattazione e ricollegando le necessarie conseguenze ai casi di confessione non spontanea e non genuina.

Secondo una stima, circa il 70% delle cause penali giudicate dalla Crown Court e più dell'80% di quelle giudicate dalle Magistrates' Courts, passa attraverso il "guilty plea".

I giudici inglesi non fanno mistero di utilizzare a tal fine i "cracked trials", vale a dire il fenomeno dei processi rinviati il giorno stesso

dell'udienza poiché l'imputato non si è ancora dichiarato colpevole.

Non di rado lo stesso accusato attende l'ultima udienza prima di ammettere la colpevolezza, sia perché preferisce valutare l'evolversi del processo, sia perché è solo in quest'ultimo frangente che incontra il difensore.

E' stato più volte tacciato come ipocrita, l'inutilizzo della confessione resa al commissario a seguito di minaccia o violenza, se poi si ritiene "non forzato" il "plea guilty" che nella quasi totalità dei casi è dovuta alla influenza determinante esercitata dal sistema che promette una riduzione del 30%, in caso di attribuzione a sé del fatto storico in contestazione.

Diverso è, come vedremo, il "modus procedendi" nel caso di ammissione di responsabilità, a seconda dello stato o del grado del giudizio e del modo in cui il "guilty plea" si configura.

Ai sensi dell' art. 48 Criminal Justice Public Order Act 1994, i giudici hanno infatti il dovere, in caso di confessione resa anteriormente dall'accusato, di una riduzione premiale della pena irroganda.

E' bene ricordare che la Crown Court può intervenire in qualunque caso in cui ravveda un possibile "abuse of process", caratterizzato da una confessione non "genuina".

Ciò premesso, ciò che desta più allarme è che quasi il 10% dei condannati innanzi alle Magistrates' Courts, non compaiono né formulano una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza, e si trovano così giudicati in loro assenza.

Il problema si acuisce se l'accusato si dichiara colpevole, e perciò ammette i fatti che fondano la sua responsabilità, ma richiede l'applicabilità di esimenti che possano escludere o in una qualche maniera diminuire la sua responsabilità (es. legittima difesa).

In tal caso, il giudice può procedere a un'assunzione di prove (in particolare di testimonianze) oppure accetta la versione dei fatti prospettata dalla difesa.

In ogni caso, non gli è data la facoltà di irrogare una pena conforme alle tesi dell'accusa senza avere prima assunto le prove dedotte anche dalla difesa.

Per essere efficace e produttiva di effetti l'ammissione dell'addebito (plea of guilty) innanzi la Magistrates' Court, come detto, deve essere univoca. Pertanto, quando la confessione è stata "equivoca", o durante l'udienza sono emersi elementi che hanno fatto evincere che non si trattava in realtà di una vera e propria confessione, l'imputato può proporre appello innanzi la Crown Court per l'annullamento della sentenza emessa nei suoi confronti ed il rinvio alla Magistrates' Court

per la celebrazione del giudizio immediato .Solo a titolo informativo, si noti che il “summary trial” definisce circa l’80% dei procedimenti .

La confessione è ritenuta "equivoca" (“equivocal plea”):

- 1) quando l'ammissione dell'addebito e' resa con argomenti difensivi a discarico;
- 2) qualora sia invocata la scriminante della legittima difesa;
- 3) qualora la confessione è stata resa sotto violenza o minaccia o per errore (sull'imputazione e/o sulle conseguenze delle dichiarazioni di volontà).

Competente a decidere sull'attendibilità della confessione è la Crown Court, che in caso di accoglimento dei motivi di gravame sul punto, dichiara la confessione non genuina e non credibile, annulla la sentenza con rinvio alla Magistrates' Court, con l'ordine di procedere al dibattimento come se l'imputato si sia dichiarato innocente.

Lo stesso potere di dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di 1° grado (Magistrates' Court), è attribuito al giudice d appello in caso di confessione non spontanea e genuina, ma estorta con violenza e minaccia (“involuntary plea”).

La Magistrates' Court può consentire all'imputato che abbia reso una confessione inequivoca, di cambiare la sua dichiarazione. Naturalmente, se la Corte ritiene che l'imputato è stato reso edotto in modo chiaro delle imputazioni a suo carico e delle conseguenze derivanti dalla sua dichiarazione, ben difficilmente autorizza la modifica. Quando tuttavia esercita il suo potere discrezionale accogliendo l'istanza dell'imputato, consente anche alla eventuale modifica della scelta del rito. Nei confronti dell'imputato che dichiaratosi innocente, intenda modificare la sua volontà con una

ammissione di addebito, la Corte può emettere la sua autorizzazione in ogni stato del processo fino alla chiusura del dibattimento e prima della deliberazione.

Nel procedimento innanzi la Crown Court, nell'ipotesi di ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, il pubblico ministero espone sinteticamente i fatti (e i risultati delle indagini), ma non indica gli elementi di prova e non ne chiede l'assunzione. In tal caso la procedura è semplificata, procedendosi alla pronuncia di penale responsabilità del prevenuto da parte della sola giuria e all'irrogazione della pena da parte del solo giudice.

Quando invece l'imputato ammette l'addebito, tuttavia contesta i capi d'imputazione ascrittigli, la procedura diviene più complessa vertendosi in forma di confessione "ambigua" e dovendosi

far luogo alla procedura ordinaria di assunzione e valutazione dei mezzi di prova in contraddittorio.

Nel caso di fissazione di un'udienza preparatoria o introduttiva ("Preparatory hearings") innanzi la Crown Court, quando si tratti di processi di particolare complessità (CIPOA 1996 s. 39) e l'imputato si dichiara colpevole, il pubblico ministero procede ad una breve esposizione dei fatti, della vita anteatta e dei precedenti e carichi pendenti del prevenuto per permettere alla Corte l'immediata emissione di una sentenza di condanna idonea e proporzionata.

Nel caso in cui nella dichiarazione introduttiva, l'imputato ammetta solo alcuni degli addebiti ascrittigli e vi sia consenso del pubblico ministero, quest'ultimo può rinunciare all'esercizio dell'azione penale relativamente alle residue imputazioni non

fornendo in giudizio le prove a carico (CLA 1976, s. 6 (1) b, CLA 1967, 63).

Qualora si proceda nei confronti di correi e uno o più degli imputati in concorso confessino, nei loro confronti si procede ad emettere la sentenza di condanna con uno stralcio della posizione processuale.

Nel caso in cui la difesa contesti la validità della confessione resa, sul presupposto che questa sia stata estorta e non sia credibile (by oppression unreliable), secondo le previsioni del paragrafo 76 del Police and Criminal Evidence Act del 1984, la Corte non ammette la confessione come mezzo di prova, tranne che il pubblico ministero non fornisca alla Corte la dimostrazione "al di là di ogni "ragionevole dubbio" (beyond reasonable doubt), che la confessione non è stata acquisita illegittimamente.

Nei casi di ammissione di addebito e di contestazione della validità delle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dall'imputato, la Corte deve procedere comunque ad un vaglio preliminare, decidendo sull'ammissibilità della confessione ai fini dell'acquisizione o meno al dibattimento e della sua valutazione, instaurando un "processo nel processo" con l'esame dei pubblici ufficiali e dell'imputato, al solo fine di ammettere o escludere la confessione.

Prima di andare al dibattimento, nei confronti dell'imputato accusato di (gravi) procedibili (on indictment) con il rito ordinario innanzi alla Crown Court, l'ausiliario (clerk) dà lettura del capo di imputazione e formalmente gli chiede se ammetta o neghi l'addebito, relativamente ad ogni singolo reato.

In tal caso l'imputato può:

ammettere l'addebito in ordine alle imputazioni ascrittegli

o confessare di aver commesso un reato (diverso) minore,

non contestatogli nell'imputazione;

dichiarare di essere stato già giudicato (e assolto ovvero condannato)

per quello stesso reato (to plead autrefois acquit or convict);

avvalersi della facoltà di non rispondere;

non ammettere l'addebito, dichiarandosi innocente;

Se l'imputato si dichiara colpevole, l'ammissione dell'addebito deve

essere resa personalmente e spontaneamente, senza costrizioni o

condizionamenti in tal senso.

Può accadere che l'imputato, debba rispondere di più reati di

diversa gravità: in tal caso il pubblico ministero può trovarsi di fronte

ad un'ammissione di addebito in ordine ai reati meno gravi,

da sottoporre al vaglio del giudice che dovrebbe assolverlo

dalle imputazioni più gravi, ovvero l'imputato può negare di aver commesso il reato di cui al capo d'imputazione ed ammettere altre condotte criminose non contestategli.

In tal caso, può tenersi conto della confessione dell'imputato in ordine a tali fatti di rilevanza penale, se essi rientrano comunque nella competenza della Crown Court e la giuria sia pertanto in grado di pronunciare una sentenza di condanna per tali reati (ai sensi del Criminal Law Act 1967, s. 6).

In altre parole, l'ammissione di un diverso e meno grave addebito, è subordinata al consenso della Corte ed alla correlazione (che deve continuare a sussistere) tra l'imputazione contestata e la sentenza, nel senso che tale reato possa indirettamente desumersi dal tenore globale del capo d'imputazione e rientri nella competenza della Corte.

Qualora il giudice escluda la confessione del reato meno grave da parte dell'imputato, ordina procedersi oltre nell'istruzione dibattimentale e nella discussione e, nel caso la deliberazione collegiale decreti l'assoluzione, nei confronti dell'imputato non potrà emettersi alcuna pronuncia relativa a quel capo di imputazione in relazione al quale intendeva ammettere l'addebito, non essendo stato introdotto in dibattimento.

Nel caso in cui sia resa confessione in ordine al reato contestato o a un reato minore ammesso dalla corte, si procede alla verbalizzazione ed alla deliberazione della sentenza di condanna, senza che la giuria valuti la prova.

Se l'imputato si dichiara colpevole in ordine a tutti i reati, si fa luogo alla procedura prevista per l'irrogazione della sanzione a suo carico.

Se l'imputato effettua una dichiarazione ambigua, tale da non poter essere considerata né come ammissione né come diniego dell'addebito, la Corte applica la procedura prevista per la dichiarazione di innocenza.

In ogni stato del processo l'imputato può cambiare la sua dichiarazione.

L'imputato, anche a mezzo del suo difensore, può far pervenire alla Corte una dichiarazione scritta di ammissione dell'addebito, chiedendo o consentendo che il giudizio avvenga in sua assenza, deducendo le circostanze attenuanti e le ragioni giustificative dell'assoluto contenimento della pena.

Si noti che il pubblico ministero non può introdurre prove sul fatto - reato, ad eccezione della confessione resa dall'imputato ed acquisita

agli atti. L'imputato può inviare prove documentali che ritenga utili ai fini della decisione della Corte.

Il giudice applica la pena notificando il provvedimento al condannato, tranne che ritenga assolutamente indispensabile la presenza dell'imputato o si renda necessario procedere al suo interrogatorio, ad esempio nel caso che si prospetti l'irrogazione di una sanzione particolarmente onerosa che giustifichi il rinvio del dibattimento e la fissazione della data della nuova udienza, ai fini del rinnovo della citazione. Qualora l'imputato faccia pervenire rinuncia alla dichiarazione previamente espressa, si fa luogo al dibattimento.

Nel concludere questo nostro rapido excursus attraverso le varie fasi procedurali in cui ha applicazione il "guilty plea", ci dobbiamo infine occupare del rito immediato.

Quando il cancelliere (clerk) legge il capo d'imputazione all'imputato, quest'ultimo può ammettere o negare l'addebito (to plead guilty or not guilty).

L'ammissione di addebito è accolta solo se inequivoca.

Molto spesso l'imputato presentato o citato in giudizio ha scarse cognizioni giuridiche ed alla prima udienza è sovente privo dell'assistenza legale di un difensore di fiducia, pertanto grande attenzione è prestata al vaglio dell'esatta volontà e spontaneità della confessione.

Se l'imputato si dichiara colpevole in modo non equivoco la Corte procede ad emettere la sentenza. Qualora invece la sua ammissione dell'addebito appaia equivoca la Corte dispone che si proceda al giudizio.

Al fine di una dichiarazione di colpevolezza immune da vizi, e' vietato l'uso di mezzi seduttivi o garanzie che inducano l'indagato alla confessione (ad es. la promessa di remissione in libert  per se o per i suoi congiunti,correi, ecc.).

Posto che la confessione sia certa in s  medesima, il giudice   tenuto a considerare la credibilit  apprezzandone l'animus, cio  la volont  di confessare (se libera o no), per le conseguenze giuridiche sfavorevoli che ne derivano al dichiarante.

L'onere della prova di dimostrare "oltre il ragionevole dubbio" che la confessione non   stata ottenuta con mezzi e condotte espressamente vietate dalla legge spetta ,come gi  detto, al pubblico ministero.

PRESUNZIONE D'INNOCENZA ED ONERE DELLA

PROVA

Il principio in parola, trova la sua genesi nell'art. 6.2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per cui “ ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a che la sua colpevolezza non venga legalmente provata”.

L' Inghilterra , paese di common law, non aveva introitato tale principio, in alcuna fonte interna. L'adeguamento normativo delle normative processualpenalistiche interne al principio di presunzione di innocenza, si deve ad un celeberrimo intervento della Camera dei Lords.

In tale sentenza, era stato affermato, che il dogma in discorso ,paragonato per l'occasione ad un filo d'oro, non poteva non ritenersi sempre presente nella “tela” del diritto penale inglese.

Anche in Inghilterra, la CEDU ha trovato applicazione diretta a partire dall' ottobre 2000 in forza dello Human Rights Act 1998.

In forza di tale testo normativo, anche i giudici inglesi possono dichiarare l'incompatibilità della legge con la Convenzione europea, anche se è bene ricordare che da ciò non ne deriva in realtà l'invalidità della legge in questione, ma solo la facoltà al Governo di emanare un provvedimento che l'annulla.

E' proprio sulla base di tale principio, che la Divisional Court ha ritenuto la s. 16 A del Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 - che pone l' onere della prova a carico della difesa per un reato punibile con dieci anni di reclusione - essere contrario alla Convenzione europea.

Tutto ciò premesso, non si può dimenticare che ,nella procedura inglese, si trovano ancora tre tipi di deroghe al principio della presunzione di innocenza.

In primo luogo esistono reati (es. prossenetismo), in ordine ai quali uno degli elementi costitutivi - generalmente, quello psicologico - è presunto, dovendo essere la difesa a provarne l'assenza.

Invero, in tal caso il “burden of proof” risulta invertito.

Un altro esempio è offerto, nel caso in cui taluno s'impossessi dell'automobile altrui senza il consenso del proprietario. Se a causa di tale fatto, il veicolo subisce danni o ne consegue la morte di una persona, il reato è aggravato, a meno che il proprietario medesimo non provi la propria assenza dal veicolo al momento dell'incidente .

In tal caso, non si applicano le pene di cui al “vehicle taking”, ma quelle assai più onerose di cui all' "aggravated vehicle taking" .

Vi sono ancora casi, in cui l'onere della prova grava sull' accusato, quanto alle scriminanti o alle cause di non imputabilità (es: infermità mentale).

Nel diritto inglese, vi sono poi delle norme (es: s. 101 del Magistrates' Court Act 1980), che prevedono, in presenza di un divieto che contempla un'eccezione al divieto medesimo, che l'accusato debba provare che il suo caso rientra nell'ambito dell'eccezione.

Lo stesso dicasi per i casi puri di responsabilità oggettiva, quali le "strict liability offences", in cui l'elemento psicologico non è preso in alcuna considerazione.

Come poi, il principio della presunzione di innocenza possa essere ritenuto compatibile con il "guilty plea", è argomento già trattato innanzi con cotanta cura, da non meritare ulteriore attenzione..

“BEYOND REASONABLE DOUBT”

E LIVELLO DI CERTEZZA MINIMO DA RAGGIUNGERE

Il rappresentante dell'accusa deve dimostrare la colpevolezza dell'imputato "beyond reasonable doubt" (al di là di ogni ragionevole dubbio).

Mentre la giurisprudenza inglese evita “interpretazioni autentiche” in ordine alla succitata formula, la dottrina afferma generalmente che l'unica precisazione possibile afferisce al livello di certezza che, deve essere sicuramente superiore a quello della "balance of probability", che è il livello da raggiungere in materia civile.

In parole povere, si potrebbe dire che il livello di certezza, dovrebbe essere più vicino alla probabilità che alla improbabilità: una certezza maggiore del 51%.

Alla luce delle deduzioni suddette, il livello dovrebbe essere definito di probabilità, non di certezza.

In tal senso, la formula a dir poco ambigua che il Judicial Studies Board consiglia ai giudici inglesi per la direttiva da impartire alle giurie è quella per cui il giudice, dopo avere valutato tutte le prove, qualora dovesse ritenere che l'imputato è colpevole, dovrà emettere il verdetto di colpevolezza; in caso contrario quello di innocenza.

Quale che sia lo "standard of proof" (livello di certezza), teoricamente richiesto dalla legge, è indubbio che la disposizione di spirito di coloro i quali dovranno giudicare, talvolta, è più forte di qualunque indicazione legislativa.

Taluno ritiene di dovere differenziare, sotto tale aspetto, il giudice professionale dal giudice popolare, nella misura in cui, in materia

penale, il primo è maggiormente capace di autoimmunizzarsi dagli “artifici” argomentativi dedotti da avvocati ,che con un eufemismo potremmo definire “esperti”.

In lingua inglese, si suole dire con un gioco di parole , che il magistrato diventa "case-hardened" , dove la parola "case", pur indicando in linea generale la causa giudiziaria, deve essere nella fattispecie in discorso correlata all’ “hardening”, ovvero un trattamento industriale per indurire il ferro.

AMMISSIONE

ED UTILIZZABILITA' DI PROVE

Nel rito inglese , ritroviamo essenzialmente, la consacrazione dei principi del contraddittorio ed oralità universalmente recepiti.

In ossequio a tale adesione ideale ,in particolare, al fine della decisione finale, è prevista l'acquisizione di verbali di attività la cui documentazione è stata contestuale (sottoscritta da tutte le parti che hanno partecipato agli atti non contestati), ma ciò unicamente esaurito l'esame incrociato del teste.

Ciò attiene, anche agli atti originariamente irripetibili o per natura ripetibili, di cui sia divenuta impossibile la ripetizione (rilievi necroscopici, autoptici, analisi, contestazioni ed accertamenti tecnici, attività ispettive ecc).

Si può dunque sostenere, che la parte di maggior importanza, è costituita dalla dichiarazione testimoniale di chi ha compiuto l'atto.

Corollario di tale impostazione, è la conseguente decisione di relegare ad assoluta eccezione, ancorata a presupposti ben determinati, l'acquisizione di verbali di attività o di documenti, cui si debba attribuire efficacia probatoria senza l'esame incrociato di chi abbia compiuto le attività in oggetto.

L'inclusione nel fascicolo del dibattimento di tali verbali e documenti, affinché non si riveli un mezzo per eludere l'oralità, è subordinata alla conseguente autenticità, rilevanza e decisività delle prove, all'impossibilità di utilizzazione di ogni altro mezzo, all'utilizzabilità ai fini di giustizia e all'assenza di eventuali pregiudizi.

Il rappresentante dell'accusa non può contestare, in tutto o in parte, il contenuto della deposizione resa dai testi che egli ha introdotto,

servendosi delle dichiarazioni innanzi a lui precedentemente rese e contenute nel suo fascicolo, né può formulare domande suggestive.

Le dichiarazioni assunte dal Crown Prosecution Service o dalla Polizia, non possono essere utilizzate per le contestazioni e il pubblico ministero deve accettare le risposte rese dal teste in aula, nel corso del dibattimento.

La difesa, a differenza dell'accusa, può procedere a contestazioni nei confronti del teste, di tutto o parte del contenuto della deposizione, servendosi di dichiarazioni contrastanti precedentemente rese.

Come già spiegato, sono altresì escluse le dichiarazioni anteriori dei testimoni che compaiono in giudizio, salvo per la parte in cui quelle contraddicono la loro testimonianza oralmente resa in udienza.

Se vi è consenso delle parti, può darsi lettura dei verbali di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e in udienza

preliminare, in merito a fatti su cui non vi siano contestazioni, rinunciando così per economia processuale alla escussione del teste in aula.

La speciale disciplina prevista per la lettura degli atti ,quale strumento attraverso cui si attua la conoscenza ufficiale e l'utilizzabilità in giudizio di un atto - in Inghilterra rigorosamente subordinata all'accordo delle parti - è rintracciabile nella riforma del CJA del 67 e del CJB dell'87 .

In forza di tali normative, il ricorso alle letture nel dibattimento è diventato più frequente.

Nel giudizio, il rappresentante dell'accusa deve provare ogni fatto rilevante ,come detto, al di là del ragionevole dubbio (beyond reasonable doubt).

Le ammissioni su fatti e circostanze fondamentali possono essere consacrate documentalmente e sottoscritte dal difensore dell'imputato o dal pubblico ministero, ovvero dall'imputato stesso.

E' ammessa, tuttavia, la prova contraria, qualora dalle successive emergenze processuali risulti che il fatto è diverso da quello riconosciuto e ammesso dall'imputato.

L'assenso del difensore, pertanto, non è irrevocabile: ciò tende a rinforzare il dogma dell'oralità, atteso che l'acquisizione a seguito di non contestazione da parte del difensore, rappresenta un'eccezione.

Tra le ulteriori eccezioni al principio di oralità, degna di nota è la già più volte citata confessione stragiudiziale dell'accusato.

Il Criminal Justice Act 1988 ha aggiunto altre eccezioni - si parla di dodici o quaranta - la cui ammissibilità è possibile in caso di

autorizzazione del Presidente della Corte , che può denegarla ove la ritenga non conforme agli interessi della giustizia.

Conformemente alle previsioni del Criminal Justice Act del 1967, ulteriori verbali di deposizioni testimoniali possono essere introdotti dall'accusa, dopo l'udienza preliminare, nel dibattimento, qualora la difesa non vi faccia opposizione entro sette giorni eccependo la "notizia of objection".

In tutti questi casi, è disposta la lettura degli atti su accordo delle parti.

L'esame dell'imputato è facoltativo, tuttavia l'imputato che accetta, diviene teste, con il correlativo obbligo di deporre il vero su quelle specifiche circostanze oggetto di accertamento.

Ove le prove siano acquisite in violazione dei diritti sanciti dal Code of Practice (ad es. confessione in "circostanze che la rendano inattendibile" o a "causa di condotte oppressive") , ai sensi

del s. 74 - 78 del Police and Criminal Act 1984 e segg., l'indagato o l'imputato (o il suo difensore) può ricorrere al giudice al fine della declaratoria o inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.

L'inattendibilità di una prova, è ad esempio desumibile dall'inosservanza delle norme sulla redazione delle dichiarazioni, nel caso di rapporto redatto dalla polizia; oppure ancora dalla mancanza di un avvocato difensore dell'imputato nei locali della polizia.

La stessa s. 78 ,consente altresì, di escludere l' utilizzazione di una confessione che la polizia abbia ottenuto attraverso stratagemmi da considerarsi gravemente sleali più in generale, come ad esempio promettere la libertà al correo che faccia il nome dei complici.

Ciò che già in nuce risulta illegale, diventa umanamente non particolarmente degno di lode, nel caso in cui non si sia dato luogo all'impunità promessa.

In un caso di questo genere, invero, la High Court of Justice ha annullato il procedimento, atteso che, a prescindere dalla indubbia illiceità di promesse suddette, un "escamotage" siffatto perpetrato dalla polizia costituisce un ulteriore caso di "abuse of process".

E' fatto espresso divieto (s. 76 PACE 1984) , come più volte ribadito, di ottenere confessioni - ossia dichiarazioni che provengono dall'indagato/imputato di fatti rilevanti per stabilire la responsabilità penale - mediante l'impiego di mezzi oppressivi disumani e degradanti, della violenza fisica o psichica e di ogni altro mezzo di coercizione della capacità di autodeterminarsi e della libertà di agire con coscienza e volontà.

In materia il giudice dispone di un potere discrezionale e quindi non ha l'obbligo di intervenire prima della richiesta della difesa di esclusione della prova.

Nella pratica, per quanto riguarda gli indizi illegalmente raccolti dalla polizia, se indispensabili per una declaratoria di colpevolezza, difficilmente il giudice decide di privarsene.

Lo stesso può dirsi, nel caso in cui l'elemento probatorio venga assunto secondo una modalità tale da non renderla credibile (per esempio, se la persona sospettata si dimostra essere stata, in quel preciso frangente, in uno stato di fragilità mentale).

Nel corso del dibattimento, il giudice ha la facoltà altresì di escludere i mezzi di prova che si formino irregolarmente nel corso del dibattimento stesso.

Ad esempio le parti che non rispettano le regole sull'interrogatorio dei testimoni e il divieto della testimonianza indiretta, possono vedere esclusa dal giudice la loro prova.

Al fine di aiutare il giudice nella difficile decisione in ordine all'ammissibilità della prova, sono previste una serie di regole di esclusione di certi modi di formazione della prova denominate "exclusionary rules".

I testimoni devono, ad esempio, avere la capacità di deporre e l'esame dei testi ad opera delle parti deve obbedire a regole ben precise.

Anche se la testimonianza de auditu, come vedremo, è vietata, è pur vero che vigono alcune eccezioni.

Ad esempio in caso d'impossibilità di comparizione del teste, è possibile ammettere testimonianze scritte.

Il giudice ha l'obbligo, come detto, di rifiutare solo la prova concernente una confessione estorta, o rispetto alla quale vi è la possibilità che non sia genuina.

Esistono poi delle regole non scritte che indirizzano il giudice nella valutazione delle prove.

Quanto più grave è l'illegalità, l'irregolarità o la scorrettezza, tanto più le corti tendono a non prendere in considerazione la prova che ne risulta (ancora di più se le illegalità sono state deliberatamente poste in essere).

Quanto più grave è il reato, tanto meno le corti sono disposte a escludere una prova decisiva .

In ogni caso anche se il reato è assai grave , si tende ad escludere la prova, se il modo in cui è stata assunta incide grandemente sulla sua affidabilità.

E' da rilevare che, le Corti presso cui si impugnano le sentenze, censurano legalmente le decisioni in tema di prove dei giudici inferiori solo in caso di manifesta erroneità nell'ammettere le prove.

In pratica le corti inglesi sono restie nel rifiutare mezzi di "prova solida", come ad esempio il corpo del reato trovato a casa dell'accusato o la registrazione di una conversazione intercorsa tra l'accusato e un complice, per la sola ragione che siano stati ottenuti illegalmente.

In ogni caso, al fine dell'esclusione, deve trattarsi di violazioni di "divieti di acquisizione" e non di inosservanze di semplici regole procedurali, a meno che si tratti di ipotesi particolari (ad esempio nel caso di violazione dell'assistenza del difensore).

In Inghilterra, pur essendo prevista la competenza della giuria in ordine alla responsabilità dell'imputato, i provvedimenti in ordine

all'ammissione o esclusione delle prove, spettano al giudice che provvede senza formalità sulle richieste ed eccezione formulate.

Nel processo inglese, l' inutilizzabilita' delle prove deriva dal rispetto del principio generale del "fair play", violato il quale, la prova diviene illegittima e quindi inutilizzabile nell'ambito dell'assunzione dei mezzi di prova nell'istruzione dibattimentale.

La sanzione delle irregolarità nella ricerca della prova appare invero tardiva e lesiva del diritto di difesa dell'imputato , giacché occorre attendere la fase del giudizio per poter sollevare la relativa eccezione.

IL DIRITTO AL SILENZIO

Come più volte ribadito, due sono le eccezioni alle regole afferenti il libero convincimento del giudice: la confessione e il diritto al silenzio.

In particolare riferimento al secondo , l'imputato non ha l'obbligo di fornire prove nell'ambito del processo instaurato nei suoi confronti e può avvalersi della facoltà di non rispondere.

La giurisprudenza è oscillante in merito l'esercizio del diritto al silenzio da parte dell'accusato.

Il Criminal Justice Act del novembre 1994 non ha escluso in modo reciso l'utilizzo del silenzio contro l'imputato.

Invero, il giudicante può trarre elementi a sfavore dell'imputato dal suo silenzio, su circostanze decisive a discarico durante l'interrogatorio della polizia.

A seguito tuttavia degli interventi ripetuti da parte della Corte europea dei diritti dell' Uomo, il Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, ha previsto la impossibilità di desumere la prova della

colpevolezza, in carenza di una adeguata assistenza difensiva innanzi alla polizia .

Nel 1993, il Governo britannico ha adottato e fatto approvare un progetto di legge, che ha permesso ai giudici di trarre « la conclusione che sembri migliore » dal rifiuto di un indiziato di rispondere alle domande della polizia, oppure dall'esercizio del diritto al silenzio, da parte di un accusato in dibattimento.

E' stato fatto rilevare, come tale normativa abbia in qualche modo rovesciato la presunzione di innocenza e stravolto in parte il sistema processuale penale inglese (s. 34-39 del Criminal Justice and Public Order Act 1994).

Invero, il Criminal Justice and Public Order Act 1994 s. 35 ha conferito altresì il diritto alla giuria di valutare in senso sfavorevole

all'imputato le condotte processuali omissive, di chi evita così di essere sottoposto al controesame da parte del pubblico ministero.

Tuttavia, se l'imputato intende fornire prove idonee ad assicurare l'accertamento dei fatti egli si trova, come innanzi spiegato, nella stessa posizione di qualsiasi altro teste, ad eccezione del fatto di essere esonerato dal controesame che tenda a dimostrare la commissione da parte sua di altri reati, ovvero caratteristiche negative della sua personalità.

Tali circostanze possono essere oggetto di accertamento, come vedremo, in primo luogo nell'eventualità che la prova della perpetrazione di altro fatto penalmente rilevante, sia determinante ai fini della dimostrazione della sua responsabilità in ordine al reato per cui si procede.

In secondo luogo, tale estensione del merito dell'esame viene ammesso quando la strategia difensiva implichi accertamenti sulla personalità dei testi dell'accusa, ovvero ancora i testi dell'accusa abbiano deposto sulla vita e la personalità del prevenuto, o sia stata fornita la prova della responsabilità di un altro soggetto del medesimo reato.

In Inghilterra, se la polizia non avverte l'indiziato prima di interrogarlo, è probabile che le dichiarazioni da lui rese siano estromesse dall'ambito delle prove ai sensi della s. 78 PACE 1984.

La particolarità sta nel fatto, che una disposizione talmente importante si trova solo in un "codice" operativo della polizia (§ 10 del PACE Code C).

Ci si chiede se si possa utilizzare una dichiarazione, che l' accusato per legge è obbligato a rendere fuori del processo penale, in un altro diverso procedimento penale.

E' questo ad esempio , il caso della normativa sul fallimento in cui vi è l'obbligo di rispondere alle domande del commissario liquidatore , pena sanzione penale.

A seguito di una condanna da parte della Corte europea alla Gran Bretagna, il Parlamento ,nel 1999, ha approvato una legge succitata (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), che ha dichiarato inutilizzabili le prove ottenute sulla base di alcune normative che non prevedevano il diritto al silenzio.

D'altro canto, non è men vero che la facoltà per l'imputato di non rispondere alle domande che gli vengono sottoposte, per alcuni rappresenta una palese ipocrisia.

E' naturale, si dice, che chi intende avvalersi di tale diritto è perché non ha alcuno elemento difensivo da controdedurre.

Ecco che allora anche il silenzio può esser interpretato autonomamente dai giudici come prova di colpevolezza.

LA PERSONALITÀ DELL'ACCUSATO

E LE RELATIVE PROVE

In Inghilterra sono escluse nella prima fase, sia le perizie sulla personalità, sia i riferimenti ai "precedenti".

I pareri circa la tendenza a delinquere dell'imputato e le prove su altri reati precedentemente commessi, non sono presi in considerazione prima della irrogazione della pena, a meno che essi non diano contributi più convincenti rispetto alla semplice tendenza a

commettere reati, sia che essi siano diversi tra di loro, sia della medesima indole.

In merito alle perizie, e' bene ricordare, che quando l'imputato non rilascia alcuna dichiarazione, non ammettendo né negando l'addebito, la Corte deve in primo luogo verificare la coscienza e la volontà di tale comportamento processuale, ovvero se ciò sia dovuto ad incapacità di intendere e di volere, anche a causa di temporaneo impedimento (ad esempio infermità mentale sopravvenuta).

In altre parole, la giuria è chiamata a verificare innanzi tutto se l'imputato sia o meno in grado di partecipare coscientemente al processo, e ciascuna parte può fornire la prova che ritenga utile.

Si instaura in questo caso un "processo nel processo", all'esito del quale, se risulta sano lo stato di mente e cosciente la partecipazione al procedimento, il silenzio dell'imputato è considerato

libero e volontario, pertanto la Corte lo equipara a negazione dell'addebito ed ordina procedersi oltre nel giudizio, mutando i membri della giuria.

Qualora, invece, disposti i dovuti accertamenti (anche peritali), la giuria ravvisi che lo stato di mente dell'imputato non consente la cosciente partecipazione al procedimento ed appaia tale da rendere necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, la Corte adotta le misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali, disponendo il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, anche se non sia stata emessa sentenza di condanna, ai sensi del Criminal Procedure Insanity Act del 1964 s. 4 (e successive riforme del 1991) e del Mental Health Act 1983.

La Corte può anche sciogliere la riserva, relativa allo stato mentale dell' imputato al termine del procedimento, permettendo così alla difesa di affrontare il merito del processo e addurre prove a discarico al fine dell'assoluzione dell'imputato.

In caso l'imputato neghi l'addebito, la giuria deve provvedere a giudicarlo.

Passando poi a trattare l'argomento afferente l'impossibilità (più teorica che reale) ,da parte dei giudici, di fare riferimento al casellario giudiziale, non possiamo non affermare come il tutto possa essere definito come ipocrita senza alcun tema di smentita.

E' naturale ,si dice, che la difesa che non adduce il "buon carattere" dell'imputato discendente dalla mancanza di precedenti , palesa implicitamente la recidività dello stesso.

Anche in caso di “guilty plea” l'imputato, se possiede un casellario giudiziale immacolato, farà apparire come un infortunio il fatto di cui si è reso responsabile.

Al momento della redazione della sentenza e della irrogazione della pena, è ritenuta di fondamentale importanza la relazione dell'assistente sociale, che tende a mettere in luce tutte le possibili cause ed i fattori che hanno determinato il soggetto a delinquere; la possibile prognosi per il ravvedimento ed il recupero sociale; l'eventuale opportunità di applicare benefici di legge e sanzioni alternative alla pena detentiva.

La maggior parte delle Corti utilizza e tiene nella massima considerazione tali relazioni redatte dal servizio sociale, specie nei processi a carico di incensurati o minori di anni 21.

Generalmente, l'assistente sociale deposita in Cancelleria la sua relazione scritta di cui si dà lettura in aula.

Eccezionalmente ,su istanza della difesa, si può procedere all'esame del consulente tecnico in dibattimento.

LA PROVA DE AUDITU

E IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA

In linea teorica, l'assunzione di una prova mediante testimonianza dovrebbe essere assunta mediante regole ben precise, essendo vietata la prova "per sentito dire" ("hearsay evidence").

Il cd. "contraddittorio argomentativo" – come si può argomentare dall' art. 6.3.d della CEDU – non deve essere solo contraddittorio *sulla prova* (già acquisita), ma contraddittorio *per la prova* (assumenda).

L'esame del teste, invero, dovrebbe essere condotto secondo le modalità dell'esame diretto (examination in chief), del controesame (cross-examination) e del riesame (re-examination).

In passato, in osservanza allo stretto principio di oralità, se non si aveva la disponibilità di un teste (ad esempio perché irreperibile o all'estero), era vietata la lettura in dibattimento delle dichiarazioni da questi rese in altra sede.

Il Criminal Justice Bill del 1987 ha introdotto alcuni temperamenti a queste rigorose regole, stabilendo (clause 21): "l'utilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni consacrate con regolare documentazione, e la validità probatoria dei fatti attestati su cui poteva essere resa testimonianza con l'esame diretto e incrociato orale e pubblico".

In un primo momento , pertanto, la lettura e l'acquisizione di tali verbali di dichiarazioni, era possibile solo dopo l'esame della persona che le aveva rese e non era ammessa la testimonianza indiretta.

Sempre le disposizioni del Criminal Justice Bill del 1987 (clause 22) , soccorrono ed introducono due eccezioni, con specifico riferimento a documenti formati o ricevuti dal soggetto il cui verbale di deposizione viene acquisito, a documenti contabili, tecnici o attinenti a particolari professioni, essendo ammessa la dichiarazione in cui il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, se queste non possono essere esaminate (per morte, infermità, irreperibilità).

Per l'utilizzazione della testimonianza o del documento cui essa si riferisce - che può essere acquisito - ,deve essere indicata la persona o la fonte da cui il teste ha appreso la notizia dei fatti.

Il problema principale che sorge in ordine all'assunzione di dette prove , é che esse non possono essere sottoposte al vaglio del controesame.

Di conseguenza, per evitare che sia sostanzialmente stravolto il principio di oralità, queste ipotesi sono ammesse in casi limitati ed è rimesso al potere discrezionale della Corte di escluderle, affinché non si verificino fenomeni di erosione dell'oralità dibattimentale.

Pertanto, nel consentire l'ingresso di tali prove, la Corte deve considerare

- 1) la natura e la fonte del documento contenente la dichiarazione, la sua autenticità e la rilevanza nel processo;
- 2) l'impossibilità di fornire la stessa prova che si intende raggiungere, utilizzando un altro mezzo;

- 3) la decisività fondamentale del contenuto del documento in assenza del quale appare difficile pervenire alla decisione;
- 4) il fondato motivo di ritenere l'inadeguatezza o insufficienza del documento e l'assoluta necessità della presenza e dell'esame del teste in dibattimento;
- 5) il pericolo di pregiudizio derivante dall'acquisizione di tale documento (senza il vaglio del controesame) per l'imputato o per altri soggetti;
- 6) l'utilizzabilità del documento d'interesse per la giustizia.

Sono ammesse le prove anche a mezzo dati e registrazioni provenienti da computers, purchè se ne provi il regolare funzionamento.

VALUTAZIONE DELLE PROVE E MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

In Inghilterra l'esame dei dati probatori e la formulazione del giudizio probatorio - a differenza dell'ammissione delle prove e ogni altra questione di diritto che è riservata al giudice - sono di competenza esclusiva della giuria, che deve arrivare al suo convincimento mediato dall'attività e dalla discussione delle parti.

L'ordinamento inglese salvaguarda la valutazione della prova come espressione di discrezionalità tecnica, in un'attività che trova il suo limite sostanziale nel materiale di giudizio, e formale nelle regole del buon giudicare.

L'indagine valutativa viene in tal senso orientata, dovendo essere condotta su tutti gli elementi e su ciascuno di essi, senza gerarchie,

tenendo conto del valore dimostrativo, della genuinità, dell'attendibilità.

Sintomatico a proposito dell'esigenza di approfonditi controlli di attendibilità intrinseca ed estrinseca, è il dettagliato "summing up" del giudice inglese alla giuria.

Tale avvertimento preliminare, assolve a specifiche precise disposizioni cui quest'ultima si deve attenere.

Il giudice rende noto che :

- 1) benchè sia suo compito di dirigere la discussione, spetta unicamente a loro emettere la decisione in ordine ai fatti
- 2) che essi sono liberi di disattendere le sue osservazioni sul caso o sui singoli punti, o di mostrarsi di contrario avviso;
- 3) che è in capo all' accusa, l'onere della prova al di là del ragionevole dubbio;

- 4) che essi debbono decidere sulle singole imputazioni (nel caso vi sia più di una contestazione a carico dell'imputato);
- 5) che essi debbono esaminare distintamente la singola posizione di ciascun concorrente (nel caso di più correi) e le prove a carico o discarico nei confronti di ciascuno imputato;
- 6) che nel caso di chiamata di correo, questa non può costituire l'unica prova su cui si basa la decisione ma essa deve essere corroborata dalla sussistenza di altri elementi certi dello stesso segno;
- 7) che la chiamata di correatà (qualora sia sopravvenuta) deve essere genuina, sincera e non determinata da motivi premiali o altri reconditi fini;
- 8) che se la prova principale è costituita da una ricognizione o da un confronto, occorre un accurato vaglio del rispetto delle tecniche

probatorie e dell'affidabilità di chi le ha eseguite, in assenza di circostanze che possono influire sull'attendibilità del riconoscimento;

9) che debbono escludere che il teste o i testi siano incorsi in errore in ordine alle prove fornite;

10) che ogni questione di diritto esula dalla loro competenza (che è in punto di fatto) ed è rimessa alla cognizione del solo giudice.

Il giudice ,infine, ricorda a giurati che essi debbono deliberare il “verdict”.

Come più volte ribadito, la giuria decide sulla penale responsabilità o meno dell'imputato (c.d. "verdict of guilty or not guilty").

Alla base della decisione, è il fascicolo per il dibattimento che in Inghilterra, riveste una grande importanza perché il giudice può e deve porre a base della decisione finale soltanto gli atti in esso legittimamente raccolti.

Occorre pertanto parimenti evitare che in esso siano contenuti atti che non possono essere inclusi, ovvero che manchino atti indispensabili.

Nel processo inglese mancano nel fascicolo del dibattimento il certificato del casellario giudiziario, per evitare pregiudizi ed influenze sulla giuria; gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale ed all'esercizio dell'azione civile, per ovvie ragioni, così come mancano gli atti assunti nell'incidente probatorio (non essendo previsto tale istituto).

Non sono neppure presenti i verbali di atti non ripetibili, che possono essere assunti solo dopo l'esame del teste (se atti ricognitivi, sequestri, perquisizioni, accertamenti tecnici) ovvero se è stata constatata l'impossibilità dell'esame orale incrociato del teste in aula (ad es.: per grave infermità, sopravvenuta morte, irreperibilità, ecc.).

Per assicurare la regola somma del sistema accusatorio - la terzietà del giudice - primo segno di obiettività, il sistema inglese, come più volte ribadito, non rinuncia alla giuria.

Se da un parte il giudice ammette le prove, esclude i mezzi di prova irregolari per garantire la lealtà del dibattimento e informa la giuria sulle regole della valutazione delle prove, dall'altra è la giuria che valuta le prove emerse nel contraddittorio e si pronuncia sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato.

Nel sistema inglese, in ossequio al principio di suddivisione delle funzioni, è comunque il giudice ad irrogare la pena.

L'organo giudicante non è tenuto a condannare solo perché ha raccolto un certo numero di prove di una determinata specie.

In tal senso, ai fini della condanna, il giudice non deve fondare la sentenza su un certo numero di prove o sulla cd. prova scientifica.

Invero, non esiste una gerarchia delle prove, ma è il giudice che dà a queste il peso che ritiene (a meno che si tratti di dichiarazione di colpevolezza).

Ci sono poi casi in cui il giudice è obbligato a ritenere provato un fatto, al verificarsi di un'altra fattispecie espressamente prevista, a meno che la difesa non provi il contrario.

Ci sono infine, ulteriori eccezioni al principio secondo cui il giudice può condannare un soggetto indipendentemente dalla quantità e qualità di prove se è certo della sua colpevolezza.

Ad esempio ,infatti, il falso giuramento esige una prova "corroborata".

Per converso vi sono anche situazioni per le quali il giudice deve valutare talune prove con una certa prudenza (es : testimonianze dei minorenni , dei correi e delle persone che si protestassero, come detto, vittime di una violenza sessuale).

In tal senso, la giurisprudenza obbligava il giudice a rendere edotta la giuria della assoluta necessità di fornirsi di “corroboration”.

Il Parlamento inglese ha stravolto tale obbligo in capo al giudice e ciò ha determinato casi sempre più numerosi di erronei riconoscimenti di persone, confessioni false (soprattutto nel caso di handicappati mentali).

Quando l'accertamento delle responsabilità dell'imputato, implica l'indagine sulla commissione di un altro reato, la prova del reato presupposto può essere fornita producendo certificati, sentenze e documenti (ai sensi del Police and Criminal Evidence Act del 1984).

E' il caso ad esempio, la prova dell'avvenuto furto in un processo di ricettazione (s. 74).

Tuttavia, il principio succitato è applicabile nel caso di reati diversi, giudicati in distinti procedimenti a carico di altri imputati.

Qualora, invece, il correo abbia confessato nell'ambito di un altro procedimento penale (si tratti cioè della stessa imputazione in concorso), tale elemento non può essere oggetto di valutazione da parte della Corte per evitare pregiudizi che condizionino la sentenza nei confronti dell'imputato sottoposto a giudizio.

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, e viene redatta e sottoscritta assieme ad una concisa contestuale esposizione dei motivi su cui è fondata e se ne dà immediata lettura.

Si tratta di una procedura bifasica che prevede: a) il momento del "verdict" e b) quello del "sentencing".

La Magistrates' Court non è tenuta, teoricamente, a rendere decisioni motivate.

D'altro canto però, pur essendoci una procedura solo per palesare gli errori in punto di diritto, essa stessa può essere utilizzata dalla difesa per far sì che il giudice sia obbligato a dimostrare attraverso quale tipo di valutazione di fatti e prove è pervenuto a quelle valutazioni, e quindi in tal modo scoprire se le prove siano state prese in considerazione in maniera irrazionale.

Analogamente, la Crown Court, quando giudica in sede di appello (e dunque senza giuria), in caso di gravame respinto nel merito, deve motivare la sua decisione sfavorevole alle tesi probatorie della difesa.

Nel caso in cui invece giudichi attraverso la giuria, come detto, non ha quest'obbligo di motivare la sentenza.

Mentre la giuria non deve motivare la sentenza, il giudice, viceversa, e' talvolta obbligato dalla legge a motivare l' inflizione di determinate pene.

L'enunciazione delle ragioni, per cui il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie alla decisione adottata nella valutazione delle prove poste a base della sentenza, rispondere alla necessità, ugualmente presente nei due sistemi, di garantire la completezza della motivazione e l'approfondimento delle decisioni, con pari difficile conciliabilità di rendere ragione dei motivi per cui non si ritengono attendibili le prove contrarie, con il dovere di redigere la motivazione contestualmente al dispositivo.

Lo stile delle sentenze inglesi, è sicuramente improntato ad una redazione assai succinta.

Esse hanno per oggetto unicamente l'irroganda pena (e la sua quantificazione) e sono susseguenti all'intervenuta dichiarazione di colpevolezza da parte dell'imputato o al riconoscimento giudiziario della responsabilità.

L'assoluzione o la condanna, attengono al momento valutativo (di innocenza o colpevolezza) della giuria e sono espressi nel particolare provvedimento emesso dai giurati denominato, come più volte ripetuto, verdetto.

Il giudice, nell'irrogare la sentenza, non è vincolato da minimi e massimi edittali ed è sostanzialmente libero nella quantificazione, non vigendo neanche un obbligo di motivazione in tal senso.

Deve tuttavia prendere in considerazione le argomentazioni delle parti, i precedenti e carichi pendenti del reo, la vita anteatta, le condizioni familiari e sociali e la prognosi di ravvedimento e reinserimento sociale.